Determinazione 31 luglio 2014 n. 14/2014

<u>Determinazione dei valori del costo di riferimento e del PUN di cui l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 per l'anno 2013</u>

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il 31 luglio 2014

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 106/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità, 329/2013/R/eel del 25 luglio 2013 (di seguito: documento per la consultazione 329/2013/R/eel);

- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante "Indirizzi per l'attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia" (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- l'articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità, entro 60 giorni dalla data dei decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 prevede che la rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo (di seguito: atti di indirizzo);
- gli atti di indirizzo prevedono di limitare alle sole imprese identificate dall'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 che svolgono attività manifatturiera (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica) le agevolazioni per le soglie di consumo più elevate; e che i consumi oggetto di agevolazione siano esclusivamente quelli relativi ai prelievi in media e alta tensione;

- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha fissato al 1 luglio 2013 la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati di consumo e fatturato dell'anno 2012;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il periodo di prima applicazione di cui al precedente punto è relativo al secondo semestre del 2013 e al 2014;
- in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto che, nel periodo di prima applicazione:
 - a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) con un meccanismo di acconto/conguaglio;
 - b) gli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui alla precedente lettera a) siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale A_E , nell'ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni;
- la Cassa ha messo a disposizione il portale per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013, con le modalità previste dalla deliberazione 437/2013/R/eel;
- la Cassa ha pubblicato l'elenco completo delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati del 2012, rilevante ai fini del riconoscimento a titolo di acconto delle agevolazioni per il periodo 1 luglio 31 dicembre 2013;
- con la deliberazione 106/2014/R/eel, come modificata dalla deliberazione 148/2014/R/eel, l'Autorità ha approvato la proposta di procedura della Cassa in tema di modalità e tempistiche di pagamenti, come previsto dalla deliberazione 467/2013/R/eel;
- con la deliberazione 385/2014/R/eel, l'articolo 2 della deliberazione 437/2013/R/eel è stato integrato allo scopo di definire le modalità di calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata per le imprese "in stato di crisi" in relazione all'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 prevede che, ai fini del calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, sono presi in considerazione, relativamente all'annualità di riferimento:
 - per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
 - per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN:
- gli atti di indirizzo, per quanto concerne l'individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato, prevedono che sia effettuata dall'Autorità assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare l'effetto di misure di riduzione o agevolazione specifica, onde evitare effetti indesiderati di instabilità sull'applicazione delle riduzioni stesse;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, definito per l'anno 2012:
 - il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato;
 - il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta;
- ai fini della suddetta definizione, l'Autorità ha applicato la metodologia proposta in Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel, in coerenza con gli atti di indirizzo:
- il comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel, come aggiornata con la deliberazione 385/2014/R/eel, prevede che i valori del costo di riferimento e del PUN, con riferimento alle annualità successive al 2012, sono aggiornati entro il 31 luglio di ciascun anno con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

• sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, aggiornare i valori del costo di riferimento e del PUN di cui ai commi 2.1 e 2.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2013, applicando la metodologia utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per l'anno 2012.

DETERMINA

- 1. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, relative all'annualità di riferimento 2013, il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato, di cui all'articolo 4 comma 2, lettera b), del medesimo decreto, è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nell'Allegato 1.
- 2. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, riferite all'annualità di riferimento 2013, il valore del PUN da utilizzare per la
- 3. valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta è pari a 6,2986 *eurocent/*kWh.
- 4. La presente determinazione è trasmessa alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
- 5. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 31 luglio 2014

Il Direttore Andrea Oglietti